




Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE (Mat. - Elem.-Med.)
Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)



C.F.: 90015720718 - C.M.: FGIC822001 – Codice Univoco: UFSLF2
Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

CIG: BA0851DDC2

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI

L'istituto Comprensivo di Carapelle con sede in Carapelle (FG), C.F. 90015720718, nella persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante Prof. Pasquale Morea, di seguito denominato ISTITUTO,

E

l'Avv. Nicola PARISI, [REDACTED] con studio in Noicattaro in via G. Carducci n. 46, codice fiscale [REDACTED] va: 05364200724 di seguito denominato ESPERTO

PREMESSO

- che questo istituto scolastico ha sottoscritto "ACCORDO DI RETE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (Prot. 0007209/U del 14 dicembre 2025 della Scuola Capofila I.C. "A. Moro" di Stornarella);
- che la Scuola Capofila Istituto Comprensivo Statale "A. Moro" di Stornarella con determina Prot. 0010371/U del 29 dicembre 2025 ha individuato nella figura dell'Avv. Nicola Parisi, esperto del settore, il DPO a condizioni economicamente vantaggiose, in relazione al numero di scuole aderenti alla rete con un costo per ogni singola scuola aderente di € 1000,00 oltre IVA annui;
- che con determina n. 217 del 15 gennaio 2026, adottata dall'Istituto Scolastico Comprensivo Carapelle l'Avv. Nicola Parisi è stato individuato quale professionista idoneo alla copertura delle funzioni previste al Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 di Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO – Data Protection Officer).

VISTO

il D.Lgs. 36/2023 in materia di Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
il Decreto Interministeriale n. 129/18;
il Piano Triennale per l'Offerta Formativa e nelle more dell'approvazione del Programma annuale 2026;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

L'Esperto si obbliga a fornire all'Istituto attività di DPO, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, potendosi avvalere anche della collaborazione dell'Avv. Annalisa Morelli, ovvero nello specifico la seguente attività:

1. Fornire consulenza e informazione al titolare e al responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti, sugli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da ulteriori disposizioni dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati personali.
2. Verificare l'effettiva attuazione e applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni vigenti nonché delle policy interne predisposte dal titolare o dal responsabile del trattamento, comprendendo l'attribuzione delle responsabilità, la formazione e sensibilizzazione del personale coinvolto e l'esecuzione di audit mirati.
3. Rilasciare pareri, su richiesta, in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e monitorare il rispetto degli adempimenti correlati.
4. Costituire un punto di riferimento per gli interessati relativamente a qualsiasi questione inerente il trattamento dei propri dati personali o all'esercizio dei diritti correlati.
5. Interfacciarsi con il Garante per la protezione dei dati personali e, se necessario, procedere a consultazioni dirette con l'Autorità.
6. Predisporre e aggiornare il Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171), effettuando una puntuale ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche essenziali (finalità, tipologie di dati e soggetti interessati, destinatari, misure di sicurezza, tempi di conservazione ed ogni altra informazione utile), verificando la conformità ai principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (artt. 6, 9 e 10), nonché l'opportunità di integrare misure di privacy by design e by default (art. 25) onde assicurare piena adesione alle normative in vigore (cons. 171).
7. Collaborare con il titolare e il responsabile per garantire la tempestiva notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", artt. 33 e 34).
8. Supportare – unitamente al titolare e al responsabile – la completa implementazione del GDPR, anche tramite l'elaborazione di un piano operativo dettagliato.
9. Nell'espletamento delle proprie funzioni, valutare con attenzione i rischi connessi al trattamento e assumere piena responsabilità rispetto alle iniziative promosse o avviate presso l'Istituzione Scolastica secondo le direttive ricevute, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità dell'incarico.

L'Esperto si obbliga a fornire all'Istituto, oltre all'attività di DPO, anche:

- Attività di formazione A DISTANZA IN RETE DI SCUOLE in favore di DS, DSGA e personale di segreteria sul tema "amministrazione digitale e trasparente" – durata 3 ore;
- Attività di formazione A DISTANZA per il personale docente della singola scuola sul tema "privacy a scuola" – durata 2 ore.
-

ART. 2 OBBLIGHI DELL'ESPERTO

L'esperto, fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza.

ART. 3 DURATA

Il presente contratto ha la durata di 3 anni scolastici e non può intendersi tacitamente rinnovato.

ART. 4 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'istituzione scolastica corrisponderà all'Esperto la somma complessiva di **euro 3.450 oltre IVA (euro 1.450 oltre Iva per il primo anno scolastico ed € 1.000 oltre Iva per gli anni scolastici successivi)**.

La fattura elettronica relativa a ciascuna delle tre rate potrà essere emessa a partire dal mese di luglio 2026, luglio 2027 e luglio 2028.

ART. 5 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi assunti dall'Esperto relativi allo svolgimento del presente incarico.

ART. 6 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto all'Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto.

L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 7 MODIFICAZIONI

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

ART. 8 RECESSO

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che, per motivazioni diverse, compresa un'eventuale valutazione negativa emersa dall'azione di monitoraggio del percorso, l'Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.

L'ISTITUTO dovrà comunicare all'Esperto per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di recedere dal contratto e, dalla data di ricezione di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.

ART. 9 COPERTURA ASSICURATIVA

L'Esperto garantisce di essere coperto da adeguata polizza assicurativa per la responsabilità professionale con riferimento all'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto.

ART. 10 FORO COMPETENTE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Foggia. Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso sono a carico dell'Esperto. Quanto non previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

L'ESPERTO
(**Avv. Nicola PARISI**)

NICOLA
PARISI
20.01.2026
17:41:10
GMT+01:00



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(**Prof. Pasquale Morea**)

PASQUALE MOREA
20.01.2026
11:19:49
UTC

